



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 17 del 31/01/2007

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 novembre 2006, n. 544

Legge regionale n. 11/01 - Procedura di V.I.A. - Coltivazione cava di sabbia e ghiaia in loc. "Fantina 2°" nel comune di Chieuti (Fg) - Proponente: Ditta Fiorilli Aldo

L'anno 2006 addì 22 del mese di novembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 7784 del 21.06.2005, la Ditta Fiorilli Aldo - Via Dante. 26 - Ururi (CB) - ha presentato, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per il progetto di coltivazione di cava in loc. "Fantina 2", in agro di Chieuti (Fg) -;
- con nota acquisita al prot. n. 8639 del 15.07.2005 venivano trasmesse le copie delle pubblicazioni di cui all'art. 11, comma 2, L.R. n. 11/2001, effettuate sul quotidiano nazionale "Finanza & Mercati", sul quotidiano locale "Puglia" e sul B.U.R.P. n. 87, tutti del 30.06.2006;
- con nota prot. n. 10262 dell'01.09.2005, il Settore Ecologia invitava le amministrazioni interessate (Comune di Chieuti e Provincia di Foggia) ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4 della predetta L.R. Ad oggi tali pareri non risultano pervenuti;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 20.10.2006, ha rilevato quanto segue:

La ditta Fiorilli Aldo, titolare della cava di sabbia e ghiaia sita in località Fantina 2° del Comune di Chieuti in esercizio ai sensi dell'art.24 del D.P.R. n.128/59, con l'entrata in vigore della L.R. n. 37/85, ha presentato istanza all'Ufficio Minerario Regionale per l'autorizzazione alla prosecuzione della coltivazione della cava in questione ai sensi dell'art. 35 della detta L.R. - in data 21/06/05 ha presentato all'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia - settore Ecologia, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 11/2001, il SIA ed il Progetto definitivo di prosecuzione dei lavori di coltivazione della cava e di ampliamento della stessa sui terreni contigui a quelli dell'esistente cava.

Il deposito del SIA, ai sensi del c. 2 dell'art. 11 della L.R. n. 11/2001, è stato regolarmente pubblicizzato sul B.U.R.P, e sui quotidiani, successivamente, ai sensi del e. 4 dell'art. 11 della L.R. n. 11/2001,

L'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia - settore Ecologia, ha invitato la Provincia di Foggia ed il Comune di Chieuti a trasmettere i relativi pareri di merito.

I terreni interessati dall'esistente cava, in agro di Chieuti alla località "Fantina 2", sono individuati presso l'Agenzia del Territorio al F. n. 5 del Comune di Chieuti con le p.lle 14, 46, 98, 108, 122, 170, 172, 174, 176 e 178; i contigui terreni interessati dall'ampliamento della detta cava, sono individuati con le p.lle 51, 52, 53, 76, 79 (in parte), 100, 110, 111, 124, 128 (in parte), 169, 171, 173 e 175 (in parte) dello stesso F. n. 5.

S.I.A. della Cava di SABBIA e GHIAIA in località "Fantina 2" dell'agro di Chieuti (FG)

Lo Studio d'Impatto Ambientale della cava, riguardante sia i terreni interessati dalla coltivazione in esercizio che quelli contigui in ampliamento, è stato redatto in conformità dell'art. 8 della L.R. n. 11/2001.

Il sito in cui è ubicata la cava, sia in esercizio che in ampliamento, trovansi a circa Km 7,5 dal centro abitato di Chieuti in zona extraurbana di tipo agrario ed antropizzata; esso ricade nella zona nord della vasta spianata del Tavoliere della Capitanata debolmente inclinata verso mare e precisamente tra il torrente Saccione ed il fiume Fortore; tra i detti corsi d'acqua, scorrono diversi canali naturali risultanti attivi solo nella stagione piovosa tra i quali vi è il vicino canale Della Castagna il quale, risulta confinante con la cava in esercizio e dista m 150,00 da quella di ampliamento.

La composizione geologica del suolo e sottosuolo consiste da uno strato dello spessore medio di m 1,50 di terreno vegetale e sabbie argillose, da un sottostante strato dello spessore medio di m 15,00 di lenti o letti di ghiaia con presenza di sabbie a stratificazione incrociata sostenuto da un complesso argilloso impermeabile.

Attualmente, il sito di cava risulta incolto per l'area di cava in esercizio ed a seminativo per l'area di ampliamento.

La flora e la fauna originaria hanno subito modificazioni sia per le attività agricole che per le altre attività esistenti in zona, in particolare, per quanto attiene la flora, solo lungo le incisioni naturali in cui scorrono i detti corsi d'acqua, insiste una vegetazione spontanea degradata riconducibile alla macchia mediterranea, per quanto attiene la fauna vi è presenza di fauna di tipo comune adattatasi alla mutata situazione ambientale.

La destinazione urbanistica del sito, come da P.R.G. del Comune di Chieuti, ricade in zona E (zona agricola) e quindi, compatibile all'attività estrattiva ai sensi del c. 5 dell'art. 35 della L. n. 37/85.

Il sito della cava non rientra tra i siti di importanza comunitaria (SIC) e ne tra le zone di protezione speciale (ZPS); inoltre non ricade tra le zone di ripopolamento e cattura previste dalla L.R. n. 10/84 relativa alla disciplina venatoria.

L'esistente cava è inserita nel Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) aggiornato nel dicembre del 1998 dall'Ufficio Minerario Regionale.

Dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) approvato con Delibera di G.R. n. 1748 del 15.12.2000, il sito della cava ricade parte nell'Ambito Territoriale Esteso "D" di valore relativo e parte in Ambito Territoriale "E" di valore normale; si precisa che:

- buona parte del sito della cava, sia quella in esercizio che quella in ampliamento, insiste il vincolo idrogeologico;

- nella zona stante tra il canale Della Castagna ed i terreni interessati dall'ampliamento della cava, risulta una presenza di macchia, seppure degradata come innanzi evidenziato e rilevansi dal rilievo fotografico allegato al S.I.A.

Dal Progetto di coltivazione della cava si evince che

- consiste nell'estrazione di mc 168.400 per quella in esercizio e mc 1.327.500 per quella in ampliamento;
- è del tipo "a fossa", con profondità dal p.no campagna fino a m 15,00, con gradoni discendenti dotati di scarpate aventi inclinazione di 30°;
- lo sbancamento avverrà per successive passate di altezza pari a m 5,00;
- prevede una fascia di rispetto di m 10,00 dai limiti di proprietà e di m 20,00 dalla strada pubblica;
- prevede la coltivazione in tre fasi quali:
 - una prima fase, della durata di circa due anni, consistente nell'esecuzione di opere per la messa in sicurezza del cantiere e per dare un'adeguata protezione all'ambiente circostante e quindi procedere all'estrazione del giacimento residuo della cava in esercizio e successivamente ripristinare il fondo con vespaio di spessore pari a m 1,50 e sovrastante terreno agricolo per seminativo di spessore pari a m 0,80;
 - una seconda fase, della durata di circa sette anni, consistente nella coltivazione di 44.000 mq dei terreni in ampliamento (corrispondenti al loro 50% circa), con partenza dalla zona ad ovest degli stessi, e nell'inizio dell'esecuzione di opere per il recupero ambientale dell'area tra le quali la piantumazione di alberi e arbusti di macchia mediterranea sulla superficie della scarpata;
 - una terza fase, della durata di circa sette anni, consistente nella coltivazione dei restanti 44.500 mq dei terreni in ampliamento e successive esecuzioni di tutte le opere per il recupero ambientale dell'intera area compreso il ripristino del fondo cava con vespaio e terreno agricolo per seminativo.
- l'impianto di frantumazione e vagliatura è dimensionato per una produzione complessiva, tra ghiaia, pietrisco e sabbia, di 600 mc/giorno operando con un solo turno antimeridiano, per la quale si prevede un'affidabilità di produzione per sedici anni.

Per quanto attiene la valutazione del tipo e della quantità delle emissioni inquinanti previste e risultanti dall'attività estrattiva, nonché gli accorgimenti adottati per la loro attenuazione, si evidenzia che:

- Atmosfera - La causa principale d'inquinamento atmosferico è la produzione di polveri generata dal l'abbattimento di fronti dei depositi sabbioso-ghialosi e dalla frantumazione e vagliatura del materiale estratto; per la loro attenuazione è previsto un impianto mobile coli idranti per l'irrorazione dell'area di cava, copertura del mulino, dei vaglia e dei nastri, piantumazione di alberi lungo tutto il perimetro di cava per garantire un'attenuazione della loro dispersione anche nelle direzione dei venti non predominanti.
- Ambiente idrico - Considerato che il fondo cava di progetto è a quota -15,00 dal p.c. e che il livello statico della falda superficiale individuata è a m -20,00 dal p.c., gli scavi estrattivi non avranno interferenza con l'esistente falda. Per quanto attiene il vincolo idrogeologico, si evidenzia che i terreni affioranti sono costituiti da sabbie e ghiaie con intercalati livelli conglomeratici ben compatti e che le pareti di taglio saranno lasciate a scarpata con inclinazione di 30', inferiore a quella verificata ai fini della stabilità della stessa scarpata di 45°, ciò, unitamente alla permeabilità dei terreni dell'area in cui è sita la cava, alla realizzazione di canali in testa ed al piede delle scarpate ed alla pendenza del fondo cava e della sistemazione finale di ripristino, induce a ritenere la non sussistenza di rischio per possibili dissesti

di natura idrogeologici.

- Suolo e Sottosuolo - L'attività estrattiva comporta modificazioni riguardanti la geomorfologia, l'idrografia superficiale e sotterranea nonché l'uso del suolo. Per quanto attiene la geomorfologia, la stessa, dal punto di vista strutturale, a fine dell'attività estrattiva verrà ripristinata a mezzo di vespaio di spessore pari a m 1,50 con inerti grossolani. Per quanto attiene l'idrografia si rimanda a quanto relazionato precedentemente per l'ambiente idrico. Per quanto attiene l'uso del suolo, lo stesso verrà ripristinato per l'uso agricolo oltre ad una riqualificazione mediante piantumazione di specie erbacee ed arbustive tipiche della macchia mediterranea.
- Flora e Fauna - L'attività estrattiva comporta solitamente impatti più duraturi sulle componenti ambientali della flora e della fauna estesa anche al territorio circostante. Come già evidenziato in precedenza, il sito è antropizzato e, ad eccezione di una macchia mediterranea presente sui vicini terreni della cava, non esistono effetti degradanti delle dette componenti ambientali. Per quanto attiene il periodo dell'attività estrattiva, la produzione di polveri verrà attenuata dagli accorgimenti tecnici riportati in precedenza per l'atmosfera. Inoltre, si evidenzia che tra le opere di ripristino a fine attività vi è anche quella della piantumazione di specie erbacee ed arbustive tipiche della macchia mediterranea.
- Rumori e vibrazioni - Per quanto attiene la componente ambientale attinente la produzione di rumori e vibrazioni nell'esercizio dell'attività estrattiva, fatta eccezione dell'area della cava per cui verranno rispettate le norme relative ai rischi connessi agli addetti, viene preso in considerazione il disposto del DPCM 01.03.91 che detta i limiti massimi di livello sonoro da non superare nell'area circostante la cava. Pertanto, considerato che, il centro abitato di Chieuti dista Km 7,5; nel raggio di m 500,00 esistono isolate costruzioni rurali adibite prevalentemente a ricovero attrezzi; per cave simili i rumori generati rientrano entro i limiti stabiliti dalla norma; tra le opere di messa in sicurezza dalla cava, previste nella prima fase di coltivazione della stessa, vi è la piantumazione perimetrale di alberi ed arbusti; nel periodo dell'attività estrattiva verrà monitorato il livello sonoro prodotto; ne consegue la non significativa incidenza delle componenti in questione
- Clima - L'attività estrattiva di progetto, così come la tipologia delle opere di ripristino a fine attività, non comporta alcun tipo di variazione al microclima locale.
- Salute pubblica - Per quanto attiene la componente salute pubblica, fatta eccezione dei relativi rischi riguardanti gli addetti nell'ambiente di lavoro, per i quali verranno osservate le norme in materia, l'attività estrattiva, non producendo microrganismi patogeni da sostanze chimiche e da componenti di natura biologica, non causerà alcun significativo rischio per l'uomo così come per quanto attiene la produzione di polveri e rumore per i quali già esaminato innanzi.
- Paesaggio - Per quanto attiene l'aspetto della componente visiva dell'impatto paesaggistico, considerando: l'inesistenza di vincolo paesaggistico ovvero, l'area di cava è inserita parte nell'Ambito Territoriale Esteso "E" di valore normale e parte in Ambito "D" di valore relativo; l'andamento leggermente acclive della zona di ubicazione della cava; le opere iniziali tra le quali la piantumazione perimetrale di alberi ed arbusti autoctoni che limita la visibilità della cava dall'area circostante; ne consegue una significativa attenuazione dell'impatto paesaggistico per la presenza della cava nonché, per le opere di ripristino e recupero ambientale a fine attività, il futuro reintegro dell'area nel contesto paesaggistico ed agricolo esistente.

3 Per quanto esaminato, il Comitato Reg.le di V.I.A.:

- vista ed accertata la completezza della documentazione presentata;
- vista e verificata la rispondenza della descrizione dei luoghi e delle loro caratteristiche ambientali a quelle documentate dal proponente;
- visto e verificato che i dati del progetto, per quanto concerne le emissioni inquinanti nell'atmosfera, corrispondano alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore;
- vista ed accertata la coerenza del progetto. per quanto concerne le tecniche di realizzazione e dei processi produttivi previsti, con i dati di utilizzo delle materie prime e delle risorse naturali;
- visto ed accertato il corretto utilizzo delle metodologie di analisi e previsione, nonché l'idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti ambientali;
- vista l'individuazione e descrizione dell'impatto complessivo del progetto sull'ambiente anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione con la previsione di quella successiva;
- viste le norme sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui alla L.R. 12/04/2001 n. 11;
- considerato che l'attività proposta di Coltivazione Cava di Sabbia e Ghiaia in agro di Chieuti (FG), località "Fantina 2", rientra tra quelli soggetti al V.I.A. obbligatoria di competenza della Regione, ai sensi dell'art.6 della L.R. n. 11/2001;
- ritiene di poter esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale dell'intervento proposto;
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale col nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 20.10.2006, parere favorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione del progetto di

coltivazione di cava in loc. "Fantina 2°", in agro di Chieuti (Fg), proposto dalla Ditta Fiorilli Aldo - Via Dante, 26 - Ururi (CB) -;

- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere c/o autorizzazione previste per legge;

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;

- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli
